

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Saranno istituiti cinque Corpi morali sotto la denominazione di Cassa degli invalidi della marina mercantile, con sede nelle città di Genova, Livorno, Napoli, Palermo ed Ancona.

Art. 2.

Questa istituzione ha per iscopo:

a) Di accordare pensioni o sussidi agli invalidi iscritti nelle matricole della gente di mare, che hanno retribuito alla cassa, alle loro vedove ed orfani;

b) Di accordare soccorsi alla gente di mare navigante sotto la bandiera nazionale che si trovi priva di risorse sotto il peso di avvenimenti gravi ed imprevisti.

Art. 3.

Il fondo di ciascuna cassa si compone:

a) Della retribuzione imposta agli equipaggi dei bastimenti nazionali nella proporzione stabilita nella tabella annessa alla presente legge;

b) Dei beni provenienti da doni o lasciti, impieghi od acquisti;

c) Dei proventi devoluti alla Cassa in forza di speciali disposizioni di leggi.

Art. 4.

La prima di queste Casse spande i suoi effetti sul territorio marittimo che si stende dalla frontiera francese alla Magra, dell'isola di Sardegna ed altre adiacenti.

La seconda su quello dalla Magra a Terracina e delle isole dell'Arcipelago toscano.

La terza da Terracina al Capo di Santa Maria di Leuca.

La quarta sul litorale dell'isola di Sicilia ed altre adiacenti.

La quinta sul litorale Adriatico fino al Capo S. Maria di Leuca.

Art. 5.

Le rendite delle Casse per gl'invalidi saranno riscosse coi privilegi fiscali, tranne quelle derivanti da censi, mutui ed altre simili fonti.

Art. 6.

Gli Esattori delle contribuzioni potranno essere incaricati delle riscossioni per conto delle Casse degli invalidi.

Art. 7.

Con apposito regolamento approvato per Decreto Reale sarà provveduto:

- a) Alla organizzazione di Consigli elettivi a cui sia affidata l'amministrazione di queste Casse;
- b) Al modo e forma di amministrazione e di contabilità'.

Art. 8.

Le condizioni necessarie al conseguimento delle pensioni e dei sussidi, le quote e le norme della concessione saranno determinate proporzionatamente alle risorse di ciascuna Cassa, con uno speciale statuto compilato dai Consigli elettivi e sancito da un R. Decreto.

Art. 9.

I Consoli generali dei Circondari marittimi, ove hanno sede le Casse, saranno Presidenti dei Consigli di amministrazione con voto deliberativo.

Art. 10.

Le Casse degli invalidi sono poste sotto la sorveglianza della superiore Autorita' amministrativa del luogo in cui hanno sede.

Art. 11.

Sono approvati dall'Autorita' superiore amministrativa del luogo ove hanno sede le Casse:

- a) I bilanci presuntivi ed i conti consuntivi;
- b) I contratti d'acquisto o di alienazione d'immobili, e la accettazione e rifiuto di doni e lasciti;
- c) Le deliberazioni per cui si accordano pensioni o sussidi, ed in generale tutte quelle che interessano il patrimonio della Cassa, e che non concernono la esecuzione dei bilanci o di altre deliberazioni regolarmente approvate.

Art. 12.

L'Autorita' superiore amministrativa del luogo ove hanno sede le Casse prima di approvare il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo dovra' comunicarli al Ministro della Marina, il quale, ove abbia osservazioni da fare intorno ai medesimi, le portera' a conoscenza dell'Autorita' medesima nel termine di quindici giorni.

Art. 13.

L'approvazione, di cui all'articolo precedente, risulta dal visto apposto al verbale dall'Autorita' superiore amministrativa del luogo ove hanno sede le Casse.

Il rifiuto di approvazione dovrà essere motivato.

Art. 14.

Contro le decisioni dell'Autorita' superiore l'amministrazione della Cassa potrà ricorrere al Re, che provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 15.

Coloro che si sentono gravati dalle decisioni dei Consigli potranno appellare all'Autorita' superiore amministrativa, dalle decisioni della quale è pure ammesso il ricorso al Re che provvederà, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 16.

L'Autorita' superiore amministrativa veglia al regolare andamento dell'amministrazione della Cassa, ed ove occorra, anche per mezzo di speciali delegati ne esamina le condizioni, riconosce se vi sono osservate le leggi e gli statuti, e puo' in ogni tempo far procedere alla verifica dello stato di cassa del Tesoriere.

Art. 17.

Quando una amministrazione, dopo di esservi stata eccitata, non si conformi ai regolamenti e non compia le obbligazioni che le sono imposte, o ricusi di provvedere nell'interesse della Cassa, potra' essere disciolta con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato. Collo stesso Decreto sara' provveduto all'amministrazione della medesima per i soli affari correnti. L'amministrazione nuova dovra' essere costituita nel termine di tre mesi.

Art. 18.

La Cassa di risparmio e beneficenza per gl'invalidi della Marina mercantile esistente in Genova, quella del riscatto in Livorno, quella dei sussidi per gli invalidi della Marina in Ancona sono soppresse.

La nuova Cassa istituita in Genova acquista l'attivo ed il passivo della soppressa Cassa di risparmio e di beneficenza; quella istituita in Livorno acquista l'attivo ed il passivo della soppressa Cassa del riscatto; quella istituita in Ancona l'attivo ed il passivo della soppressa Cassa dei sussidi.

Queste tre Casse continueranno ad essere regolate dalle norme vigenti sino a che siano emanati gli statuti di cui all'art. 8.

Art. 19.

Per l'ammissione ai benefizi della nuova Cassa sara' tenuto conto alla gente di mare compresa nella circoscrizione indicata nel primo paragrafo dell'articolo 4, alla gente di mare di Livorno ed a quella di Ancona, della retribuzione fatta alle Casse preindicate di risparmio e di beneficenza, del riscatto e dei sussidi.

TABELLA

della retribuzione mensile imposta agli equipaggi dei bastimenti.

Capitano di lungo corso	L. 5.
Capitano di gran cabottaggio	L. 3.50
Padrone, marinaio autorizzato per il piccolo traffico o per la pesca illimitata ed all'estero	L. 2.50
Ufficiale di bordo	L. 1.50
Basso ufficiale	L. 1.25
Marinaio	L. 1.10
Mozzo	L. » 80

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino, addi' 28 luglio 1861.

VITTORIO EMANUELE

L. F. MENABREA.